

## CONVENZIONE TIROCINIO CURRICULARE

### TRA

Cooperativa Sociale CEIS Formazione (d'ora in poi denominata "SP" - soggetto promotore), con sede legale in Modena, Viale A. Gramsci, 10, CF 03008410361 personalità giuridica dell'Istituto Superiore di Scienze dell'Educazione e della Formazione «Giuseppe Toniolo», rappresentata dal Presidente Gino Pini, nato a S. Felice S/P (MO) il 11/10/1970

### E

ASP Terre di Castelli (d'ora in poi denominato "SO" - soggetto ospitante), con sede legale in Via Libertà n. 823, 41058 Vignola (MO) rappresentata dall' Amministratore Unico Marco Franchini nato a Sassuolo (MO) il 10/02/1980

### Premesso

Che tale *Convenzione* viene stipulata nel rispetto della normativa nazionale in materia di tirocini, gli *Statuti* e i *Regolamenti* dell'Istituto Superiore di Scienze dell'Educazione e della Formazione «Giuseppe Toniolo», affiliato alla Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium»;

### Si conviene quanto segue

1. Il tirocinio costituisce un aspetto tipico del curriculum formativo del Corso di Laurea e consente allo studente di fare un'esperienza in servizi verso i quali potrebbe orientare le proprie scelte professionali;
2. Per ciascun studente tirocinante, in base alla presente *Convenzione*, viene predisposto un *Progetto di Tirocinio Individuale* contenente:
  - i dati dello studente tirocinante
  - i dati identificativi della struttura / sede aziendale presso cui si svolge il tirocinio
  - i dati del Supervisore dei tirocini designato dall'Università, del Tutor e del Responsabile aziendale indicati dal soggetto ospitante
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con modi e tempi di accesso ai locali dove si svolge il tirocinio
  - i dati relativi all'assicurazione R.C.G., all' assicurazione infortuni e all' assicurazione INAIL che saranno a carico del SP;
3. Lo studente e i Tutor responsabili del tirocinio, indicati nel *Progetto di Tirocinio*, hanno la possibilità di frequentare la sede del tirocinio, nei tempi concordati, allo scopo di apprendere le dinamiche del lavoro (compreso l'uso di eventuali apparecchiature) senza retribuzione;
4. Il periodo di svolgimento del tirocinio e gli orari da osservarsi da parte dello studente tirocinante sono definiti di comune accordo da SP, Tutor e studente tirocinante secondo quanto riportato nel *Progetto di Tirocinio*, in relazione agli obiettivi formativi. L'orario settimanale non deve superare le 35 ore;

5. Durante il tirocinio lo studente sarà affiancato da personale del SO e in particolare dal Tutor aziendale. Quest'ultimo controfirmerà le *Schede Presenza Tirocinio* e compilerà la *Relazione Finale* a valutazione del percorso;
6. Lo studente tirocinante dovrà comportarsi in modo da non procurare intralcio all'attività lavorativa e uniformare i propri comportamenti nel rispetto delle regole di corretta e civile convivenza e di quelle vigenti per il SO;
7. Lo svolgimento del tirocinio non comporta impegno contrattuale presente o futuro tra lo studente tirocinante e il SO, che non è tenuto alla corresponsione di forme retributive allo studente;
8. Il SP si impegna a comunicare alle Rappresentanze Sindacali il tirocinio in questione;
9. Le parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. Lo studente tirocinante come riportato nel *Progetto Individuale di Tirocinio* si impegnerà al segreto sulle informazioni di cui verrà a conoscenza durante il tirocinio e si impegna al rispetto delle procedure previste dal SO in materia di privacy;
10. È fatto obbligo allo studente tirocinante di rispettare le norme relative alla sicurezza degli ambienti di lavoro e alle disposizioni relative alle emergenze in vigore nella struttura che lo ospita;
11. La presente *Convenzione* può essere revocata prima della conclusione del periodo di tirocinio qualora vengano a decadere le condizioni che le hanno dato origine;
12. Ogni studente tirocinante, nello svolgimento delle attività presso le strutture del SO, sarà equiparato ai lavoratori del SO stesso ai fini e per gli effetti del D.LGS 81/2008 e successive modifiche e integrazioni della normativa connessa alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro;
13. La presente *Convenzione* ha una durata di anni DUE dalla data della firma e potrà essere espressamente rinnovata se le parti coinvolte saranno interessate.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
timbro e firma  
CEIS Formazione

\_\_\_\_\_  
timbro e firma  
Istituto S. S. E. F. «G. Toniolo»

\_\_\_\_\_  
timbro e firma  
Soggetto Ospitante